



Deliberazione n.	9411	Seduta del	22 MAG. 2018
Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA - Centro Italiano di Psicoterapia Analitica"			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo alle ex ASL di Monza e Brianza ed ex ASL Milano 1;

Rilevato che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA-Centro Italiano di Psicoterapia Analitica" di Roma, ha chiesto con nota del 14/02/2018 prot. n. 6213 del 15/02/2018 acquisita agli atti della S.C. Direzione Medica Monza, la disponibilità dell'ASST di Monza alla stipula della convenzione per lo svolgimento di tirocini per i propri allievi;

Verificato che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA-Centro Italiano di Psicoterapia Analitica", riconosciuta dal MIUR con DM del 29/01/2001 è stata abilitata, ai sensi della Legge 56/89, art. 3 e s.m.i., ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

Precisato in particolare che:

- l'attuazione del tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non comporta l'assunzione di oneri diretti a carico dell'Amministrazione;
- le scuole di Specializzazione assicurano che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi tirocinanti sono coperti da adeguata assicurazione sugli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;



- il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal Servizio/Unità Operativa a cui è assegnato, seguendo le indicazioni date dal tutor;
- la Scuola garantisce la partecipazione a titolo gratuito del personale della ASST di Monza, individuato dai responsabili delle strutture coinvolte, a seminari di aggiornamento e ad iniziative di carattere scientifico e culturale organizzati dalla stessa;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi non implica per questa ASST alcun onere economico, né obblighi di tipo assicurativo ed assistenziale che gravano interamente in capo alla scuola di specializzazione in psicoterapia;

Verificati i pareri:

- del Prof. Massimo Clerici, Direttore DSMD, e della Prof.ssa Renata Nacinovich, Direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile, con note del maggio 2018 acquisite agli atti;
- del Direttore della S.C. Direzione Medica Monza circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA -Centro Italiano di Psicoterapia Analitica" di Roma, per attivare tirocini per gli allievi del corso di specializzazione in psicoterapia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2022, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA -Centro Italiano di Psicoterapia Analitica" di Roma, con decorrenza dalla data della sottoscrizione sino al 31/12/2022, per lo svolgimento di tirocini alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire in capo al Direttore della S.C. di Neuropsichiatria Infantile la responsabilità della gestione e competente verifica del buon andamento dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare mandato al responsabile del Procedimento per i necessari, successivi adempimenti utili all'attuazione del presente provvedimento;



Q

5. di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 941 del 22 MAG. 2018

Oggetto: stipula convenzione per l'effettuazione di tirocini con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CIPA

Il Responsabile del Procedimento

Direttore Medico di Presidio

(Dr.ssa Laura Radice)

Visto di congruità tecnica di competenza

(Il Direttore del Dipartimento Amministrativo

(Arch. Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria

(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI TRA LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA
"CIPA - Centro Italiano di Psicoterapia Analitica" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI MONZA.**

TRA

L'ASST- Monza, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09314290967, con sede legale in Monza (MI), via Pergolesi 33, nella persona del Dott. Matteo Stocco nato a Milano il 04/06/1968, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, d'ora in avanti denominato "Azienda";

E

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CIPA - CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA, con sede legale in Via Flaminia 388 - 00196 Roma, nella persona del Legale Rappresentante Dott. LORENZO ZIPPARRI, nato a S. Lorenzo Bellizzi (CS) il 17-10-1946, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Istituto di Milano "CIPA - CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA", C. F. n. 97043580584 e P. IVA n. 06514141008, sito in Via G. Donizetti, n. 1/A, 20122 Milano, d'ora in avanti denominato "Soggetto Promotore"

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, comma della L. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

La Legge n. 56 del 18/02/89, la Legge n. 127 del 15/05/97, la Legge n. 196 del 24/06/97, il D.M n. 142 del 25/03/98, il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 11/12/98, (aggiornato al 15/12/2016), disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione.

La Scuola di Psicoterapia CIPA - CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 18 gennaio 2001, è stata abilitata, ai sensi dell'art. 3 Legge 56 del 18/02/1989, ad istituire ed attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa, che saranno svolti da studenti laureati in Psicologia e in possesso della relativa abilitazione, iscrizione all'Albo degli Psicologi e frequentanti le scuole di specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR ai sensi dell'Art. 3 Legge 56 del 18/12/1989 presso le strutture dell'ASST di Monza.

ART. 2

Il tirocinio che si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L. 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda e gli specializzandi che dovranno perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 3

Il tirocinio di formazione e orientamento è organizzato in modo da favorire al meglio l'acquisizione delle competenze in oggetto, si configura in almeno 150 ore annue di attività. Sarà opportunamente seguito e adeguatamente verificato da un tutor psicologo-psicoterapeuta, specialista ambulatoriale, dipendente e/o libero professionista a contratto dell'Azienda, designato dal responsabile della UO di riferimento.

Gli specializzandi saranno accolti nel numero massimo di quattro per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Su richiesta dell'interessato, al termine del percorso, verrà prodotta certificazione di avvenuto tirocinio che potrà essere rilasciata solo in base alla corretta presentazione della documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 4

Per l'esercizio delle funzioni di tutor, in relazione ai tirocini attivati, l'ASST di Monza garantisce la collaborazione di psicologi psicoterapeuti aventi requisiti tecnico-scientifici previsti dalla normativa vigente ed iscritti ai rispetti Ordini Professionali. E' previsto un colloquio preliminare tra l'aspirante al tirocinio e il tutor, a quest'ultimo spetta di valutare l'accoglimento o meno della richiesta.

Il tutor può avere in carico fino a tre allievi tirocinanti contemporaneamente ed esercita le seguenti funzioni:

- effettua insieme ai tirocinanti, una specifica programmazione dell'esperienza, definendone obiettivi, metodi e fasi;
- verifica attraverso un costante monitoraggio l'esperienza svolta dai tirocinanti;
- procede ad una singola valutazione consuntiva del tirocinio in conformità a quanto previsto dal

successivo art. 5.



ART. 5

I tirocinanti, durante lo svolgimento del tirocinio sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio nel rispetto delle finalità perseguite dal servizio/UE a cui sono assegnati;
- rispettare tutte le norme, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D. Lgs 81/08);
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare tutto quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003;
- rispettare tutte le disposizioni in tema di codice disciplinare etico e di comportamento, nonché tutte le regolamentazioni interne all'ASST di Monza.

ART. 6

Qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Servizio/ UE, è facoltà dell'Azienda sospendere o revocare in qualsiasi momento i tirocini.

Tale provvedimento sarà adottato su proposta del tutor o del Responsabile del Servizio/UE per quanto di loro rispettiva competenza ed adottato dal Rappresentante Legale dell'ASST di Monza previo parere del direttore competente. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione ai tirocinanti e al Responsabile della Scuola.

ART. 7

L'Azienda non ha alcun obbligo assicurativo nei confronti dei tirocinanti. Il Soggetto Promotore ha l'onere di stipulare Polizza Infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché Responsabilità Civile verso Terzi comunicando all'Azienda gli estremi di polizza. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento manlevando l'ASST Monza da qualsiasi responsabilità.

ART. 8

Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale da parte dell'Azienda.

ART. 9

Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare tempestivamente e mettere a disposizione del personale

dell'ASST di Monza posti gratuiti a propri convegni, seminari di aggiornamento e attività di formazione, preferibilmente con crediti ECM in modo concordato tra le parti.

ART. 10

La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla data della stipula. Ciascuna delle parti contraenti può recedere in tutto o in parte anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Non è previsto il rinnovo tacito alla scadenza.

ART. 11

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART 12

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

ART 13

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico del Soggetto Promotore ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 – Parte II della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con proprio comportamento, avrà resa obbligatoria la stessa registrazione.

ART. 14

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti eleggono quale Foro competente quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, il

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. MATTEO STOCCO

Per la Scuola di Psicoterapia

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. LORENZO ZIPPARRI